



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 27/01/2021

OGGETTO: Art.53 del D.Lgs. N.165/2001, art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004. Autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco da parte del Comune di Bono (SS).

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 14:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Bono (SS) ha richiesto con nota n. 12308 del 23.12.2020 acquisita al prot. 3647 del 24.12.2020, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore Tecnico" e categoria C – posiz. economica C2, per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 .

ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

RICHIAMATI :

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

TENUTO conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.11.2020, con la quale si autorizzava, il Geom. Malgari Giovanni Francesco fino alla data del **31.12.2020**, **eventualmente prorogabile**;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Comune, in data 03.11.2020 al n. 3062 con la quale il dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Bono (SS);

VISTI :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dalla Responsabile del Settore Amministrativo/Servizio Personale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Malgari Giovanni Francesco di categoria C, posizione economica C2, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Bono (SS) che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, dal **01.01.2021** fino alla data del **31.03.2021**, **eventualmente prorogabile**;

2. DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Bono (SS);

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SPISSU PAOLA RITA SANTINA** in data **27/01/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Presidente

SINDACO CARBONI MICHELE

Il Segretario Generale

**SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA
SANTINA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 82

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA** attesta che in data 29/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 08/04/2021

OGGETTO: Art. 53 del D.Lgs. N.165/2001, art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004: autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco da parte del Comune di Nule (SS).

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di Aprile alle ore 09:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA SONNU SILVIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Nule (SS) ha richiesto con nota n.1145 del 29.03.2021 acquisita al prot. 926 del 29.03.2021, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore Tecnico" e categoria C – posiz. economica C2, per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 .
ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

RICHIAMATI :

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: " L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

TENUTO conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Comune, in data 29.03.2021 al n. 935, con la quale la dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Nule (SS);

VISTI :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dalla Responsabile del Settore Amministrativo/Servizio Personale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

DELIBERA

- 1. DI AUTORIZZARE**, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Malgari Giovanni Francesco di categoria C, posizione economica C2, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Nule (SS) che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, fino alla data del **31.12.2021**, eventualmente prorogabile;
- 2. DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Nule (SS);
- 3. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CORONA ADRIANA** in data **08/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAVAL PIETRO** in data **09/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 278

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR.SSA SONNU SILVIA** attesta che in data 13/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 14/06/2021

OGGETTO: Art. 53 del D.Lgs. N.165/2001, art. 1, comma 557, della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004. Autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Langiu Massimiliano da parte del Comune di Osidda (NU).

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Giugno alle ore 09:45, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA SONNU SILVIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Si dà atto che gli Assessori Fresu Gianni e Fresu Hansel Nicola partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la nota del Sindaco del Comune di Osidda (NU), n. 1506 del 09.06.2021, acquisita al protocollo dell'ente al n. 1713 del 09.06.2021, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Langiu Massimiliano, in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore Tecnico", Categoria C – Pos. Ec. C4, per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: " L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a.** orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b.** periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c.** ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Comune, in data 09.06.2021 al n. 1714, con la quale la dipendente Geom. Langiu Massimiliano dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Osidda (NU);

Visti :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo – AA. GG. - Personale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

DELIBERA

- 1. Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di autorizzare**, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Langiu Massimiliano, inquadrato nella Categoria C - Posizione Economica C4, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Osidda (NU), che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, con decorrenza 14 giugno 2021, per la durata di 3 (tre) mesi, eventualmente prorogabile;
- 3. Dare atto** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Osidda (NU);
- 4. Di dare, altresì, atto** che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
- 5. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CORONA ADRIANA** in data **14/06/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco
CARBONI MICHELE

Il Segretario Comunale
DR.SSA SONNU SILVIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 433

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR.SSA SONNU SILVIA** attesta che in data 14/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

Pec: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

E-mail: protocollo@comunenughedusn.it

*SEZIONE TRASPARENZA - Obblighi di pubblicazione sul **Sito istituzionale dell'Ente** in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013*

OGGETTO: Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti pubblici - Art. 18 D.Lgs. n. 33/2013 **ANNO 2021**

Per ogni incarico i seguenti dati:

Nominativo del dipendente	Oggetto incarico	Soggetto proponente l'incarico	Atto e data di autorizzazione o conferimento	Inizio incarico	Fine incarico	Compenso spettante
MASSIMILIANO LANGIU	Attività lavorativa ex art. 1 comma 557 L.311/2004	COMUNE DI OSIDDA	Deliberazione G.C. n. 36 del 14.06.2021	15.06.2021 11.10.2021	15.09.2021 31.12.2021	€ 3.462,00
GIOVANNI FRANCESCO MALGARI	Attività lavorativa ex art. 1 comma 557 L.311/2004	COMUNE DI BONO	Deliberazione G.C. n. 3 del 27.01.2021	02.01.2021	28.02.2021	€ 1.140,11
GIOVANNI FRANCESCO MALGARI	Attività lavorativa ex art. 1 comma 557 L.311/2004	COMUNE DI NULE	Deliberazione G.C. n. 21 del 08.04.2021	20.04.2021	31.12.2021	€ 1.728,75